

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

### Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi all’abitazione (sia principale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata. Il contraente può scegliere le garanzie da attivare all’interno delle seguenti sezioni: Incendio e altri eventi; Danni da acqua; Furto; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



### Che cosa è assicurato?

#### Sezione Incendio e altri eventi

##### Incendio

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l’incendio.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ sovraccarico neve;
- ✓ spese di demolizione e sgombero;
- ✓ spese di soggiorno in albergo per inagibilità dei locali;
- ✓ rottura di lastre di vetro e di cristallo derivanti da cause accidentali o fatti di terzi;
- ✓ furto di fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricorso terzi o locatari, danni elettrici ed elettronici.

**Sezione Danni da acqua** (acquistabile solo in presenza della garanzia Incendio della Sezione Incendio e altri eventi)

La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua dagli impianti di riscaldamento, condizionamento, igienici e idrici, per guasto e/o rottura accidentali:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all’abitazione e/o al suo contenuto.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricerca e ripristino del danno, gelo, occlusione di condutture.

#### Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti da sottrazione del contenuto dell’abitazione, anche se di proprietà di terzi, nonché i guasti ai locali e gli atti vandalici commessi durante il furto.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti se assicurata l’abitazione principale, quali:

- ✓ il rimborso delle spese di sostituzione della serratura a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione;
- ✓ il furto degli oggetti portati in villeggiatura e di pellicce e capi in pelle.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte, scippo e rapina commessi all’esterno dell’abitazione.

#### Sezione Responsabilità Civile

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata e/o alla conduzione e/o alla proprietà del fabbricato descritto in polizza:

- ✓ tiene indenne l’assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali; sono compresi ad esempio i danni cagionati da animali domestici (esclusi i cani) e da persone addette ai servizi domestici.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: conduzione appartamenti da parte di terzi.

#### Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate alla vita privata extraprofessionale:

- ✓ rimborsa le spese legali per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale dell’assicurato e del suo nucleo familiare per la difesa in procedimenti penali, le vertenze extracontrattuali e contrattuali e quelle sostenute nella veste di proprietario o conduttore dell’abitazione principale o secondaria assicurata.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: lavoro dipendente e atti di volontaria giurisdizione.

#### SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l’assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal contraente.



## Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La polizza non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

### Sezione Incendio e altri eventi

- ✘ da esplosione e scoppio causati da eventi sociopolitici;
- ✘ causati con dolo del contraente/assicurato;
- ✘ causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine;
- ✘ indiretti, quali mancanza di locazione.

### Sezione Danni da acqua

- ✘ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo. La Società non rimborsa le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.

### Sezione Furto

- ✘ commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente/assicurato, da coabitanti, parenti o affini dello stesso.

### Esclusioni valide per le Sezioni Incendio e altri eventi, Danni da acqua e Furto

- ✘ causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- ✘ causati da terremoti, maremoti, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche.

### Sezione Responsabilità Civile

- ✘ da furto;
- ✘ derivanti da qualunque sport, praticato a livello professionistico o semi professionistico;
- ✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del contraente/assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) i dipendenti del contraente/assicurato nell'espletamento della loro attività (salvo gli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, badanti);
- ✘ in relazione alla responsabilità civile della proprietà del fabbricato: i) da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato; ii) da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

### Sezione Tutela Legale

La garanzia non opera per:

- ✘ fatti dolosi degli assicurati;
- ✘ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- ✘ diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- ✘ vertenze riguardanti i contratti di compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- ✘ impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;
- ✘ difesa penale per abuso di minori.



## Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Sezione Incendio e altri eventi:** urto veicoli: franchigia € 100 per sinistro; spese di demolizione e sgombero: limite del 15% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000 per sinistro e per anno; sovraccarico neve: franchigia di € 250 per sinistro; rimpiazzo combustibile: franchigia € 100 per sinistro e limite € 3.000 per sinistro e anno; spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas: limite di € 3.000 per sinistro e per anno e franchigia di € 100; spese di rimozione e ricollocamento: limite di € 5.000 per sinistro e per anno; furto di fissi ed infissi: limite di € 1.500 per sinistro; rottura cristalli: franchigia €100 e limite di € 1.500 per sinistro; spese di soggiorno in albergo: limite di € 50 al giorno con un massimo di € 3.000 per sinistro e per anno e franchigia di € 100; indumenti e oggetti in villeggiatura: franchigia € 100 e limite 20% della somma assicurata per incendio contenuto; oggetti speciali: limite € 30.000 per oggetto/valori; rifacimento documenti: limite € 1.000 per sinistro e anno; oneri urbanizzazione: 10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000; cose presso terzi: 10% della somma assicurata per incendio contenuto; onorario periti: limite del 5% dell'indennizzo con un massimo di € 5.000 per sinistro e per anno.

- ! **Sezione Danni da acqua:** franchigia di € 150 (che raddoppia in caso di guasto non accidentale). Per il solo costo del consumo di acqua in eccedenza, a seguito di un sinistro indennizzabile, limite di €1.500 per anno.

- ! **Sezione Furto:** i) abitazione principale: 20% del danno se l'introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un'apertura non protetta da adeguati mezzi di chiusura; ii) abitazione secondaria: 20% del danno se l'introduzione del ladro è avvenuta tramite un'apertura protetta da adeguati mezzi di chiusura, oppure 30% negli altri casi; iii) 20% del danno se dichiarato in polizza "esistenza impianto di allarme" ma lo stesso non è operante al momento del sinistro. Per l'abitazione principale non sono coperti i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate sono rimasti ininterrottamente disabitati o incustoditi. Limite per oggetti ovunque posti: i) gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di € 10.000 per sinistro e anno; ii) oggetti di valore diversi da gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di € 15.000 per oggetto; iii) valori: € 1.000 per sinistro e per anno; iv) veicoli non targati: limite di € 2.500; v) contenuto nelle dipendenze: limite di € 5.000; vi) furto commesso da domestici: 50% della somma assicurata con il limite di € 10.000. Il limite per i guasti ai locali e gli atti vandalici è 30% della somma assicurata fino a € 5.000. Le spese di rifacimento documenti e sostituzione serrature è indennizzabile fino a € 1.500.

- ! **Sezione Responsabilità Civile:** franchigia di € 100, salvo quanto esplicitamente previsto.

- ! **Sezione Tutela Legale:** in relazione alle controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali il valore in lite deve essere superiore a € 500.



## Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio e altri eventi, Sezione Danni da acqua e Sezione Furto:** sono valide per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza, site sul territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** la responsabilità civile relativa alla proprietà del fabbricato è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza; la responsabilità civile relativa ai fatti della vita privata vale in tutto il mondo, a eccezione delle persone non residenti nel territorio italiano, per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti nel territorio italiano durante il temporaneo soggiorno.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi; iii) procedimento penale, vale per i sinistri che insorgono in: Paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra e Svizzera; nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale, vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; denunciare il sinistro all'Intermediario o alla Società entro 10 giorni dall'accadimento o da quando il contraente/assicurato ne ha avuto la possibilità per la sezione Incendio e altri eventi, Danni da acqua e Responsabilità civile; fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato; per Furto e Tutela legale, presentare tempestivamente denuncia anche all'Autorità competente (se previsto) e trasmetterne copia alla Società, fornendo l'elenco dei beni sottratti o la documentazione utile alla gestione del caso.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Il frazionamento mensile prevede solo il pagamento tramite procedura SDD – SEPA Direct Debit.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.



## Come posso disdire la polizza?

Il contratto, annuale o poliennale, può essere disdetto mediante lettera raccomandata A/R o PEC, da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza, senza oneri aggiuntivi.

Per i contratti di durata **poliennale** superiore a cinque anni, il Contraente può recedere trascorso il primo quinquennio, con preavviso di almeno 60 giorni ed effetto dalla fine dell'annualità in corso.

Dopo ogni **Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso della Società, questa rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.

Se il contratto è stato concluso mediante tecniche di **comunicazione a distanza**, il Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula, tramite raccomandata A/R o PEC, purché non sia avvenuto alcun sinistro. In tal caso, la Società rimborsa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio versato al netto delle imposte. Qualora la Polizza contenga posizioni assicurative vincolate a favore di un terzo, il recesso è valido solo previo consenso scritto del beneficiario vincolatario.

# Assicurazione Abitazione e Vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Assicurazione Casa e Famiglia VHV"

Data di realizzazione: febbraio 2026 (ultima versione disponibile)

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**VHV Italia Assicurazioni S.p.A.** Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: [www.vhv.it](http://www.vhv.it); PEC: [vhv@pec.it](mailto:vhv@pec.it). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet [www.vhv.it/dati-finanziari](http://www.vhv.it/dati-finanziari).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?


La sezione **Incendio ed altri eventi** del prodotto include le seguenti garanzie:

**Garanzia obbligatoria "Incendio e rischi collegati"**, descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione (CDA). Questa garanzia può comprendere la copertura di danni al **Fabbricato**, inteso come l'intera costruzione edile che costituisce l'abitazione assicurata, e/o di danni al **Contenuto**, inteso come mobilio dell'abitazione assicurata e tutto quanto serve per uso domestico o personale (ulteriori specifiche degli elementi compresi sono fornite nelle rispettive voci nel Glossario delle CDA). La copertura degli impianti solari è fornita solo se la loro presenza è dichiarata in polizza. Ad "Incendio e rischi collegati" si associano sempre:

- Le garanzie "Sovraccarico neve", "Furto di fissi e infissi", "Cristalli" (lastre) e "Spese di soggiorno" (per inagibilità dei locali) già citate nel DIP Base e descritte in modo completo rispettivamente nell'art. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7 e 2.1.8 CDA,
- rimborso di: costo del combustibile versato per rottura degli impianti al servizio del Fabbricato (art. 2.1.3 CDA), spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas (art. 2.1.4), spese per rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto a seguito di sinistro (art. 2.1.5), spese per rifare documenti personali (art. 2.1.11), spese di riprogettazione del Fabbricato (art. 2.1.12), spese e onorari di competenza del perito (art. 2.1.16); indennizzo dei danni agli indumenti e altri oggetti personali portati fuori dal Fabbricato e riposti nei locali occupati in occasione di viaggi in alcune aree geografiche (art. 2.1.9); indennizzo dei danni, dovuti anche ad eventi coperti nella sezione Danni da Acqua: agli oggetti di valore posti nel Fabbricato (art. 2.1.10), al Contenuto depositato temporaneamente presso terzi (art. 2.1.14) e agli effetti personali durante il trasporto su autoveicoli (art. 2.1.15); rinuncia al diritto di rivalsa da parte della Società, salvo il caso di dolo (art. 2.1.13).

### Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- le garanzie già citate nel DIP Base "Ricorso terzi o locatari" (art. 2.2.3 CDA) e "Danni elettrici ed elettronici" (art. 2.2.4) e le ulteriori garanzie "Eventi atmosferici" (art. 2.2.1), "Eventi sociopolitici" (art. 2.2.2), "Rischio locativo" (art. 2.2.4), "Esenzione pagamento premi o contributo pagamento mutuo" (art. 2.2.7), "Danni da neve" e "Spese rimozione neve" (art. 2.2.10), "Eventi Atmosferici Su Tende Parasole" (art. 2.2.11), "Eventi atmosferici per Enti all'aperto" (art. 2.2.12) e "Danni elettrici ed elettronici estesa" (art. 2.2.13)
- è inoltre possibile estendere i limiti di indennizzo della garanzia obbligatoria, per le prestazioni spese demolizione e sgombero, onorari dei periti, cristalli, e indumenti e oggetti personali in villeggiatura (art. 2.2.8 CDA) e le somme assicurate per "Spese di demolizione e sgombero" (art. 2.2.6) e "Cristalli" (art. 2.2.9)

<ul style="list-style-type: none"> <li>la copertura degli eventi terremoto, alluvione e inondazione è soggetta alla valutazione della Società e disciplinata caso per caso, quindi non è riportata nelle CDA standard.</li> </ul>	
<p>La sezione <b>Danni da acqua</b> del prodotto include le seguenti garanzie:</p> <p><b>Garanzia obbligatoria “Acqua condotta”</b>, descritta nel DIP Base e in modo completo nell’art. 3.1.1 delle CDA.</p> <p><b>Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le garanzie già citate nel DIP Base “Ricerca e ripristino del danno” (art. 3.2.1 CDA), “Gelo” (art. 3.2.2) e “Occlusione di condutture” (art. 3.2.3) e le ulteriori garanzie “Spargimento acqua diverso da rottura”, “Allagamento”, “Caduta di sassi e valanghe” (art. 3.2.4) e “Rottura apparecchi domestici” (art. 3.2.5)</li> <li>è inoltre possibile estendere la copertura di questa Sezione ai danni subiti dall’autovettura, già assicurata per la RC Auto con la Società, custodita nel Fabbricato (art. 3.2.6 CDA).</li> </ul>	
<p>La sezione <b>Furto</b> del prodotto include le seguenti garanzie:</p> <p><b>Garanzia obbligatoria “Furto del contenuto”</b>, descritta nel DIP Base e in modo completo nell’art. 4.1.1 delle CDA, a cui si associano sempre le prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“Pellicce e capi in pelle”, “Oggetti portati in villeggiatura” e “Sostituzione serrature”, già citate nel DIP Base e descritte in modo completo rispettivamente nell’art. 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.8 CDA; indennizzo dei danni causati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi a gronde e pluviali (art. 4.1.2), da atti vandalici commessi dai ladri (art. 4.1.3); rimborso di spese sostenute per rifare documenti personali sottratti (art. 4.1.7), spese e onorari di competenza del perito (art. 4.1.9)</li> <li>estensione della garanzia ai furti commessi con introduzione attraverso aperture non protette e/o aperte situate ad almeno 4 metri dal suolo e presenza nei locali di persone di età superiore a 14 anni (art. 4.1.4 CDA).</li> </ul> <p><b>Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le garanzie già citate nel DIP Base “Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte” (art. 4.2.1 CDA), “Scippo e rapina” distinta tra scippo di oggetti indossati e scippo di valori a persone di età superiore a 65 anni (art. 4.2.2) e “Indennità da rapina ed estensione furto con destrezza” (art. 4.2.3) e l’ulteriore garanzia “Furto di impianti solari” (art. 4.2.5)</li> <li>è inoltre possibile estendere i limiti di indennizzo della garanzia obbligatoria, in relazione ai guasti e agli atti vandalici causati dai ladri e al furto di oggetti di valore, valori e oggetti portati in villeggiatura (art. 4.2.4 CDA).</li> </ul>	
<p>La sezione <b>Responsabilità Civile</b> del prodotto include le seguenti garanzie:</p> <p><b>Garanzie obbligatorie:</b> almeno una tra le garanzie “Responsabilità civile della vita privata” e “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, descritte nel DIP Base e in modo completo rispettivamente nell’art. 5.1.1 e 5.1.2 CDA, a cui è sempre associata l’estensione “Causale incendio” (art. 5.1.3).</p> <p><b>Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In abbinamento obbligatorio alla garanzia “RC della vita privata”: “Danni tra figli” (art. 5.2.1 CDA), “Responsabilità civile proprietà di cani” (art. 5.2.2), “Responsabilità civile dello sciatore” anche per i casi in cui è prevista l’assicurazione obbligatoria (art. 5.2.3) e “Responsabilità civile verso collaboratori domestici” (art. 5.2.4)</li> <li>In abbinamento obbligatorio alla garanzia “RC della proprietà del fabbricato”: “Inquinamento accidentale” (art. 5.2.5 CDA), “Conduzione appartamenti da parte di terzi” (già citata nel DIP Base, art. 5.2.6) e “Danni a terzi da gelo” (art. 5.2.7).</li> </ul>	
<p>Per la sezione <b>Tutela legale</b> del prodotto, ad integrazione del DIP Base, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La gestione dei sinistri di questa Sezione è stata affidata all’impresa di assicurazione ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, di seguito “ARAG”, e le spese rimborsabili, sono elencate nell’art. 5.2 CDA.</li> <li>La descrizione dei contenuti delle garanzie opzionali attivabili con il pagamento di un premio aggiuntivo “Lavoro dipendente” e “Atti di volontaria giurisdizione” è rispettivamente nell’art. 6.3.1 e 6.3.2 CDA.</li> </ul>	
<p> <b>Che cosa NON è assicurato?</b></p>	
<p><b>Rischi esclusi</b></p>	<p>Ad integrazione del DIP Danni si segnala che le esclusioni dipendono dalle garanzie acquistate. Si riportano di seguito le esclusioni relative alle garanzie obbligatorie e le esclusioni comuni entro ciascuna sezione non già citate nel DIP Base. Per dettagli delle esclusioni relative alle garanzie opzionali si vedano i rispettivi artt. CDA indicati in “Che cosa non è assicurato?” (testo in grassetto).</p> <p>Per la <b>sezione Incendio ed altri eventi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le esclusioni comuni sono elencate in art. 2.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni: da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; da rischio atomico; di smarrimento delle cose assicurate; da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; da usura, corrosione o difetti delle macchine o impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosione; alle merci in refrigerazione per mancato freddo</li> <li>La garanzia “Sovraccarico neve” non opera per: i fabbricati non conformi alle norme in vigore al momento della loro costruzione e i relativi contenuti, i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento; i capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture; lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, pannelli solari, analoghe installazioni esterne; l’impermeabilizzazione; danni da valanghe e slavine; danni da gelo</li> </ul>

- Dalla garanzia “Cristalli” (lastre) sono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature, rigature e i danni subiti da lastre che non fossero integre ed esenti da difetti
- L'esclusione dei danni causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici può essere superata attraverso le garanzie opzionali “Danni elettrici ed elettronici” e “Danni elettrici ed elettronici estesa”.

Per la **sezione Danni da acqua**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 3.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni: da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; da rischio atomico
- L'esclusione delle spese per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua può essere superata attraverso la garanzia opzionale “Ricerca e ripristino del danno”.

Per la **sezione Furto**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 4.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni: da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare; da rischio atomico; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro a meno che siano dovuti ad atti vandalici dello stesso
- Salvo l'estensione prima citata, di cui all'art. 4.1.4 CDA, la garanzia “Furto del contenuto” vale solo se l'intrusione dei locali è avvenuta con una della modalità specificate nell'art. 4.1.1
- La garanzia “Oggetti portati in villeggiatura” non vale se i locali in cui avviene il sinistro sono abitazione secondaria.

Per la **sezione Responsabilità Civile**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 5.3; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni: da circolazione di veicoli o natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria; da proprietà, detenzione o uso illegale di armi; alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni
- Non sono considerati terzi anche i parenti e gli affini in caso di danno causato dai minori loro affidati; i genitori e i figli dell'assicurato non conviventi possono essere considerati terzi solo per la garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato” e per la “Causale Incendio”.

Per la **sezione Tutela legale** le esclusioni comuni sono elencate in art. 6.4 CDA; tra le spese non coperte si segnalano ad esempio: compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; compensi dell'avvocato per la querela, se la controparte non è poi rinviata a giudizio in sede penale; compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; spese per l'indennità di trasferta.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione del DIP Danni si segnala:

- Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie sono puntualmente indicati nelle CDA negli art. 2.4 per la sezione Incendio e altri eventi, 3.4 per la sezione Danni da acqua, 4.4 per la sezione Furto, 5.4 per la sezione Responsabilità Civile e 6.5 per la sezione Tutela legale
- Per la **garanzia obbligatoria “Incendio e altre eventi”**, oltre ai limiti già indicati in DIP Base, sono previste specifiche limitazioni in relazione alle prestazioni per urto veicoli, rimpiazzo combustibile, indumenti e oggetti portati in villeggiatura, oggetti speciali, rifacimento documenti, oneri ricostruzione/urbanizzazione, cose presso terzi, contenuto trasportato su autoveicoli
- Per la **garanzia obbligatoria “Furto del contenuto”**, oltre ai limiti già indicati in DIP Base, sono previste specifiche limitazioni in relazione alle prestazioni per furto commesso da lavoratori domestici, furto nelle dipendenze del Fabbricato, furto di veicoli non targati e biciclette, guasti ai locali ed agli infissi causati dai ladri, atti vandalici, introduzione con presenza di persone, oggetti portati in villeggiatura, rifacimento documenti, sostituzione serrature e onorari dei periti; inoltre in caso di abitazione secondaria la copertura del furto di oggetti di valore, gioielli, preziosi e valori, opera solo quando l'Assicurato o i suoi familiari vi abitano
- Per le **garanzie “Responsabilità civile della vita privata” e “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”** la franchigia indicata nel DIP Base può anche essere azzerata, con aumento del premio, ma in ogni caso sono previste specifiche limitazioni in relazione alla responsabilità civile connessa all'uso di velocipedi, all'uso di droni, ai danni a cose di terzi, all'inquinamento accidentale, all'interruzione o sospensione di attività, alla committenza di lavori e alla causale incendio; quest'ultima opera in eccedenza al massimale assicurato con eventuale polizza incendio con garanzia “Ricorso terzi” già stipulata in nome e per conto dell'Assicurato
- Per le **garanzie obbligatorie della sezione Tutela Legale**, oltre ai limiti già indicati in DIP Base: i) le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 avvocato per ogni grado di giudizio; ii) nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente; iii) specifiche franchigie si applicano per le vertenze contrattuali ambito web, l'opposizione a sanzioni amministrative, l'impugnazione di delibere assembleari condominiali e l'opposizione a sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza; inoltre se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, queste garanzie operano dopo l'esaurimento del massimale dovuto nel corrispondente contratto di assicurazione.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche che intendono tutelarsi dai rischi relativi alla vita privata e/o alla proprietà di un'abitazione, ubicata in Italia e utilizzata come residenza principale o secondaria oppure locata a terzi.



## Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono mediamente pari a circa 28% del premio imponibile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail <a href="mailto:reclami@vhv.it">reclami@vhv.it</a> , <a href="mailto:reclami.vhv@pec.it">reclami.vhv@pec.it</a> I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> .

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e, tranne per la sezione "Tutela legale", il contributo al Fondo di Solidarietà per le Vittime del Racket e dell'Usura pari al 1%. I premi pagati per le garanzie "Terremoto", "Inondazione e alluvione", "Allagamento" e "Caduta di sassi e valanghe" sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura definita dalla normativa fiscale vigente. Le prestazioni assicurate non sono tassate.
---	--

<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	<p><i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: <a href="http://www.vhv.it">www.vhv.it</a>.</i></p>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	<p><i>Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.</i></p> <p><i>La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.</i></p>
<b>Effetti dell'oblio oncologico</b>	<p><i>Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente;</i></li> <li>• <i>l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i></li> </ul> <p><i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**